




Comune di Bologna
Quartiere Navile



Il Comune
è Bologna

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA DI CORTICELLA 61 AD ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ELENCO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 1 Oggetto e finalità

Il Comune di Bologna – Quartiere Navile intende concedere in uso ad associazioni iscritte all'Elenco Comunale delle LFA del Comune di Bologna i seguenti locali di proprietà comunale:

VIA DI CORTICELLA 61 - Codice inventario C/86 - Catasto Fabbricati: foglio 116 – particella 197 – sub 3 mq complessivi: 328,73

come da planimetria allegata.

La proposta di utilizzo dei locali deve perseguire le seguenti finalità:

- valorizzazione del ruolo che questo luogo ha tradizionalmente rivestito all'interno del Quartiere di vista sociale, come **punto di riferimento dell'aggregazione degli abitanti della zona**, con particolare attenzione alle **categorie più fragili**, come, a titolo esemplificativo, gli anziani, che vivono spesso in solitudine, ed alle donne;
- valorizzazione delle **attività tradizionali** che il luogo ha storicamente ospitato, come il giuoco delle carte, la cucina tradizionale bolognese, il ballo liscio etc.;
- **sviluppo di ulteriori attività**, oltre a quelle della tradizione storica, che possano arricchire l'offerta ricreativa e culturale e **favoriscano lo sviluppo dell'inclusione sociale**;
- organizzazione di **iniziative rivolte a un pubblico intergenerazionale**;
- creazione di una **rete di soggetti** coinvolti nella realizzazione delle attività che consenta di rafforzare la storica connessione del circolo con il resto della città;

Gli indirizzi e i criteri per l'assegnazione dei locali sono stati approvati con deliberazione del Consiglio di Quartiere Navile O.d.G. n. 27 del 16/07/2020 P.G. n. 273766/2020.

Art. 2 Destinatari dell'avviso pubblico

Possono presentare domanda di assegnazione degli immobili le associazioni iscritte nell'Elenco comunale delle Libere Forme Associative.

In caso di raggruppamento le associazioni riunite devono conferire mandato con rappresentanza ad una di esse, detta "capogruppo", con cui verrà sottoscritta la convenzione.

In caso di Associazioni riunite è ammessa la partecipazione anche di associazioni non iscritte (la cui mancata iscrizione dipenda dall'assenza di una sede operativa nel Comune di Bologna) purché con iscrizione in altri registri pubblici .

Art. 3 Modalità di descrizione e redazione dei progetti/attività

I partecipanti dovranno allegare alla richiesta di assegnazione (**Allegato A** al presente bando) la descrizione del progetto/attività specificando in particolare:

a) obiettivi che si intendono perseguire e descrizione delle singole attività, con specificazione delle modalità di svolgimento, del personale coinvolto e degli orari di apertura e funzionamento, così come indicati negli ambiti definiti all'art.1 del presente bando pubblico

b) calendarizzazione e cronoprogramma dei progetti e delle azioni che ci si impegna a svolgere

c) indicazione dei soggetti a cui è rivolto il progetto (fasce di popolazione, caratteristiche, ecc.) e dei soggetti da coinvolgere per la sua realizzazione

d) indicazione delle eventuali iniziative offerte gratuitamente ai partecipanti e/o a costi ribassati (con particolare attenzione alle fasce deboli e svantaggiate)

e) indicazione del numero complessivo di ore di lavoro dedicate alla comunità

Nell'Allegato A i richiedenti dovranno rendere tutte le dichiarazioni richieste, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ed in particolare dovranno dichiarare:

- il godimento dei diritti civili e politici;
- le eventuali condanne penali riportate con la specificazione del titolo del reato e della entità della pena principale e di quelle accessorie;
- di essere/di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- che non si richiamano direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia, né esibiscono o praticano forme di discriminazione non rispettando l'art. 3 della Costituzione;
- che si impegnano ad evitare attività che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia o che esibiscano o praticino forme di discriminazione garantendo il rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione, della relativa legge di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645) e della legge 25 giugno 1993 n. 205.

Art. 4 Criteri di valutazione dei progetti/attività

I progetti/attività saranno valutati, ai fini dell'assegnazione dei locali, previa verifica dei requisiti richiesti, da una Commissione tecnica nominata dal Direttore del Quartiere Navile.

I progetti/attività verranno valutati e selezionati secondo quanto previsto dal Regolamento comunale sui rapporti con le Libere Forme associative e con i seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERI MOTIVAZIONALI	PUNTEGGIO MAX
Obiettivi ed organizzazione del progetto	Si riterranno più adeguati i progetti coerenti con le finalità specifiche definite per l'uso dell'immobile di cui all'art. 1. e che offrono maggiori orari di apertura degli spazi, maggiori quantità di ore prestate alla collettività e maggiori attività svolte e servizi offerti.	Fino a 50 punti
Rapporti e modalità per la coprogettazione con il Quartiere ed in particolare con l'Ufficio Reti e Lavoro di Comunità	Si riterranno più adeguati i progetti che presentano forme di coprogettazione con il Quartiere ed in particolare con l'Ufficio Reti e Lavoro di Comunità	Fino a 25 punti
Originalità e caratteristiche sperimentali del progetto	Si riterranno più adeguati i progetti innovativi nello svolgimento di attività anche sperimentali	Fino a 15 punti
Reti associative e collaborazioni	Si riterranno più adeguati i progetti che prevedano forme di collaborazione con altre associazioni o reti associative	Fino a 10 punti

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti.

In base alla valutazione dei progetti ed al loro valore sociale, culturale ed educativo, **la**

Commissione tecnica definirà anche l'abbattimento del canone di locazione dell'immobile, sulla base di quanto previsto al successivo art. 6.

Art. 5 Modalità di assegnazione dei locali

Le offerte dovranno ottenere un punteggio minimo di idoneità pari a **60 punti** per la valutazione della qualità del progetto stesso. Le offerte tecniche che non raggiungeranno la soglia minima saranno escluse dalla selezione.

Al termine della valutazione dei progetti/attività presentati sarà predisposta una graduatoria.

I locali saranno assegnati all'Associazione o gruppo di associazioni che avrà presentato l'offerta progettuale che avrà ottenuto il maggior punteggio.

Nel caso di associazioni riunite la convenzione sarà stipulata con l'associazione indicata come capogruppo, nei confronti della quale il Quartiere Navile avrà rapporti gestionali esclusivi.

Art. 6 Canone di concessione degli immobili

Il canone annuo di concessione dei locali, corrispondenti al valore locativo annuo fornito dall'Osservatorio OMI - Banca dati delle quotazioni immobiliari in considerazione dello stato dei locali, ammonta ad **Euro 21.700,00**.

Il canone sopra indicato potrà subire un **abbattimento fino al 70%** e sarà calcolato sulla base del valore sociale, culturale ed aggregativo del progetto **in termini di ore di lavoro dedicate alla comunità** e ricavabili in relazione alle attività proposte nel progetto stesso.

Si specifica che il valore forfettario dell'ora di lavoro dedicata alla comunità è da intendersi quantificato con riferimento all'art. 249 – Tab. F) Emilia Romagna del “CCNL per Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai – Dipendenti di Enti, Imprese e Cooperative Sociali del Terzo Settore - Sport e altri enti senza scopo di lucro”, ovvero euro 10,64, pari alla media aritmetica del costo orario individuato tra Dirigente e livello D2.

Art. 7 Utenze

L'assegnazione dei locali comporta, per l'assegnatario, di tenere a proprio carico tutte le spese delle utenze, con intestazione di tutti i relativi contatori.

Art. 8 Durata dell'assegnazione e cause di cessazione anticipata

La durata dell'assegnazione dei locali è stabilita in **anni 4**, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione.

La convenzione potrà essere **rinnovata motivatamente per ulteriori 4 anni** con atto espresso.

Si ritiene opportuno prevedere, durante il periodo di convenzione, **una coprogettazione "in itinere"** con il concessionario sulla base dei possibili cambiamenti dei bisogni e delle necessità.

Alla scadenza i beni immobili (*compresi di arredi ed attrezzature*) saranno restituiti alla piena disponibilità del Comune, liberi e sgomberi da persone e cose, in buono stato manutentivo fatto salvo il normale degrado d'uso, senza necessità di preventivo atto di disdetta.

Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto all'Associazione all'atto della riconsegna.

Qualora, alla scadenza della convenzione, l'Associazione non provveda alla riconsegna dei locali liberi e sgomberi da persone e cose, essa sarà ritenuta unica responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.

L'Associazione ha la facoltà di recedere dalla convenzione con preavviso di mesi 6 da comunicarsi al Quartiere Navile con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9 Oneri a carico dell'associazione

Sono a carico dell'Associazione assegnataria i seguenti oneri:

- tutte le spese inerenti la convenzione da stipulare (bolli, spese di registrazione, ecc.) per l'assegnazione dei locali;
- tutti gli oneri relativi allo smaltimento dei rifiuti, comprese le relative tasse;

- tutti gli oneri connessi all'organizzazione e alla gestione economico normativa di tutto il personale necessario alla gestione delle attività, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
 - il rispetto delle disposizioni contenute nel Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
 - l'effettuazione di periodiche prove di evacuazione;
 - l'acquisizione di qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessari per lo svolgimento delle attività poste in essere nei locali concessi;
 - l'apertura e chiusura dei locali relativamente all'accesso degli utenti e del pubblico, secondo gli orari concordati con il Quartiere, nonché la custodia dei locali, attrezzature e beni mobili ivi presenti;
 - la manutenzione ordinaria dei locali conferiti, di ogni attrezzatura, impianto e arredo di proprietà comunale, comprensiva del verde pertinenziale e dell'eventuale gestione di attività inerenti la rimozione di ghiaccio e neve;
 - la pulizia dei locali;
 - l'esecuzione di tutti gli interventi necessari per rendere e mantenere i locali in stato da servire all'uso per cui vengono concessi, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria che non costituiscono valorizzazione patrimoniale;
 - tutte le spese per utenze come definito al precedente art. 7;
- La mancata corresponsione di tali oneri comporta l'applicazione delle disposizioni regolamentari di cui al PG 2009/2012 del 2 aprile 2012 "Regolamento per la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali".

Art. 10 Obblighi a carico dell'associazione

L'associazione dovrà:

- utilizzare il bene oggetto di concessione per finalità e scopi non lucrativi e con le modalità e secondo le finalità previste dalla convenzione che sarà sottoscritta tra le parti e restituirlo all'Amministrazione alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto di disdetta;
- non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale del bene, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Quartiere;
- non adibire gli spazi concessi, o parte di essi, a sala giochi per usi non ricreativi e sociali, ovvero non installare apparecchi automatici ad essi adibiti quali ad esempio slot-machine, videolottery o comunque apparecchi che abbiano come elemento preponderante l'aleatorietà e possano procurare dipendenza;
- presentare annualmente al Quartiere (Ufficio Affari Istituzionali – Contratti – Patrimonio) una relazione dettagliata sulle attività svolte, con particolare riguardo alle finalità per cui il bene è concesso, corredata da rendicontazione (**Allegato B** al presente bando). La relazione e i documenti di rendicontazione economica/sociale devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'associazione o della capogruppo nel caso di associazioni riunite. Il Quartiere potrà richiedere ulteriori dati, informazioni, documentazione, report relativi al bene concesso e alla sua utilizzazione, che l'Associazione si impegna a fornire; la mancata presentazione della relazione costituisce motivo di decadenza dall'assegnazione dei locali;
- presentare annualmente al Quartiere il bilancio dell'anno precedente;
- procedere entro il 30 settembre di ogni anno alla pubblicazione, nel proprio sito web (o in mancanza del sito presentando documentazione al Quartiere), delle seguenti informazioni:
 - a) Statuto e Bilanci dell'associazione, evidenziando, in caso di utili, la loro destinazione;
 - b) ammontare del supporto fornito dal Comune in via diretta (contributi) e/o indiretta (esempio: uso gratuito o con sconto dell'immobile);
- fornire a semplice richiesta ogni notizia, informazione, documentazione relativa ai locali ed alle attività/servizi svolti;
- stipulare con propri oneri idonea polizza assicurativa con adeguati massimali contro i rischi di responsabilità Civile verso Terzi (RCT) a copertura di eventuali danni arrecati a terzi, **con massimale non inferiore a un milione di euro**; copia di tale polizza, di durata pari alla durata della concessione dei locali, sarà allegata alla convenzione;
- raccordarsi con le attività definite dal Programma Obiettivo di Quartiere e collaborare al lavoro sociale di comunità;
- condividere la programmazione delle attività con il Presidente del Quartiere e con l'Ufficio Reti e

Lavoro di Comunità;

Art. 11 Oneri a carico del concedente

Sono a carico del Comune di Bologna:

1. gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti;
2. il controllo sulla regolarità dell'uso degli spazi;
3. la verifica sull'osservanza delle prescrizioni contenute nella convenzione e nelle disposizioni di legge;
4. la comunicazione immediata ai legali rappresentanti dell'Associazione di ogni evento che possa incidere sull'attuazione dei progetti, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sulla validità della convenzione.

Art. 12 Garanzie

Contestualmente alla sottoscrizione della convenzione l'Associazione deve versare una somma pari a tre mensilità del canone corrisposto, in contanti o tramite presentazione di polizza fidejussoria, a titolo di **deposito cauzionale infruttifero** a garanzia del puntuale rispetto di tutte le obbligazioni previste nella convenzione.

Il deposito cauzionale sarà svincolato alla scadenza della convenzione, previa verifica dello stato dei luoghi e dell'adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 13 Responsabilità

L'Associazione assegnataria esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o a terzi in conseguenza delle attività di cui al presente avviso e a tal fine dovrà presentare le necessarie polizze assicurative.

L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L'Associazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

Art. 14 Cause di risoluzione, decadenza

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo dei locali per pubblica utilità, senza che all'Associazione assegnataria nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

Il Quartiere si riserva comunque la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all'Associazione assegnataria, in caso di:

- scioglimento dell'Associazione o del Raggruppamento di Associazioni;
- omessa presentazione della documentazione richiesta;
- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli concessi;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- frode dimostrata dall'Associazione assegnataria in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dei locali;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dalle Associazioni assegnatarie o loro aventi causa, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

La mancata corresponsione del canone pattuito o di quanto dovuto all'Amministrazione per consumi, se protratta oltre novanta giorni dalla data della richiesta, dà luogo alla decadenza di

diritto della concessione, salva e impregiudicata ogni altra azione promossa dall'Amministrazione per il recupero dei crediti.

Art. 15 Controversie

Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, è competente il Foro di Bologna.

Art. 16 Modalità di presentazione delle richieste di assegnazione

Le richieste di assegnazione dei locali **dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 27 AGOSTO 2020** presentando:

- a) richiesta di assegnazione dei locali redatta sull'apposito modulo (*allegato A*), sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione richiedente o da tutti i legali rappresentanti in caso di associazioni riunite, accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del firmatario;
- b) descrizione del progetto/attività che l'associazione, attraverso l'utilizzo dei locali richiesti, intende realizzare, redatta secondo le modalità indicate al precedente art. 3) del presente bando e in **massimo 10 pagine**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione richiedente o dal legale rappresentante dell'associazione capogruppo in caso di associazioni riunite;
- c) curriculum/a associazione/i

Le richieste possono essere inoltrate mediante una delle seguenti modalità:

- tramite mail (*allegando copia del documento del legale rappresentante, recante data e firma apposte al momento della spedizione*) al seguente indirizzo: luca.leonelli@comune.bologna.it
- consegna a mano pressola Segreteria di Presidenza – Via Saliceto 3/20 – **previo appuntamento da concordare telefonicamente** al numero 051/2197225 oppure 051/2197248

Per la partecipazione al presente avviso è inoltre **richiesto obbligatoriamente un sopralluogo, che va concordato entro il 17 AGOSTO 2020** contattando il seguente recapito: Ufficio Patrimonio – sig.ra Patrizia Ognibene (tel. 0512197266 oppure cell. 3395665039)

Art. 17 Informazioni

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa rinvio al vigente “Regolamento sui rapporti con le Libere Forme Associative” approvato con deliberazione O.d.G. n. 187/2005.

Copia del presente avviso, compresi i relativi allegati, è reperibile presso:

- a) l'Albo Pretorio del Comune di Bologna – via Ugo Bassi 2
 - b) la sede Urp del Comune di Bologna - P.zza Maggiore 6
 - c) il sito internet del Comune di Bologna all'indirizzo: www.comune.bologna.it alla sezione Bandi ed Avvisi Pubblici.
 - d) il sito internet del Quartiere Navile all'indirizzo: www.comune.bologna.it/quartierenavile
- Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile rivolgersi al Quartiere Navile – Via Saliceto 5 facendo riferimento al Responsabile dell'Ufficio Affari Istituzionali Dott. Luca Leonelli (e-mail luca.leonelli@comune.bologna.it)

L'Amministrazione si riserva, al fine di assicurare l'attuazione degli obblighi di trasparenza, di pubblicare sul sito Internet del Comune di Bologna www.comune.bologna.it gli esiti del presente bando pubblico.

Art. 18 Comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90

Si informa che la comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, si intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall'atto di richiesta presentata attraverso la domanda di partecipazione.

Si comunica che il responsabile del procedimento è il Direttore del Quartiere Navile Dott. Massimiliano Danielli, e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dal bando pubblico.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.

Il Direttore del Quartiere Navile
Dott. Massimiliano Danielli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE E CONSERVATO AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 e S.M.I.

Allegati:

Allegato A - Richiesta di assegnazione locali

Allegato B - Rendicontazione

Planimetria dei locali